

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- 1) Regolamento - finalità
- 2) Interpretazione del regolamento e casi non previsti

PARTE I

Organizzazione del Consiglio Provinciale

Capo I

Disposizioni generali

- 3) Funzioni e compiti
- 4) Luogo delle sedute
- 5) Primi adempimenti successivi alle elezioni

Capo II

Strutture per il funzionamento del Consiglio Provinciale

- Sezione I -

Disposizioni generali

- 6) Uffici della Presidenza del Consiglio e dei Gruppi
- 7) Personale dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi consiliari

- Sezione II -

Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale

- 8) Il Presidente del Consiglio
- 9) Funzioni Rappresentative
- 10) Deleghe
- 11) Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio
- 12) I Consiglieri scrutatori

Capo III

I Gruppi Consiliari

- 13) Costituzione dei Gruppi e nomina del Capogruppo
- 14) Servizi usufruibili dai Gruppi e dall'Ufficio di Presidenza
- 15) Spese di funzionamento dei Gruppi e dell'Ufficio di Presidenza

- 16) Divieti
- 17) Conferenza dei Capigruppo

Capo IV Commissioni consiliari permanenti e speciali

- 18) Costituzione e composizione
- 19) Sostituzione
- 20) Presidenza delle Commissioni
- 21) Sedute delle Commissioni e loro convocazione
- 22) Funzionamento delle Commissioni. Validità delle sedute
- 23) Funzioni delle Commissioni
- 24) Segreteria delle Commissioni - verbale di seduta
- 25) Commissioni congiunte
- 26) Commissioni speciali
- 27) Commissioni di studio
- 28) Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione

PARTE II I Consiglieri Provinciali

Capo I Norme generali - Esercizio del mandato elettivo

- 29) Riserva di legge
- 30) Entrata in carica. Convalida
- 31) Dimissioni
- 32) Decadenza e rimozione dalla carica
- 33) Sospensione delle funzioni
- 34) Diritto di esercizio del mandato elettivo
- 35) Divieto di mandato imperativo
- 36) Partecipazione alle adunanze
- 37) Doveri dei Consiglieri Provinciali
- 38) Responsabilità personale

Capo II Diritti

- 39) Diritto di iniziativa dei Consiglieri Provinciali
- 40) Interrogazioni
- 41) Presentazione delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta
- 42) Presentazione delle interrogazioni con richiesta di risposta orale
- 43) Interrogazioni a risposta immediata
- 44) Mozioni
- 45) Presentazione delle mozioni
- 46) Svolgimento delle mozioni
- 47) Presentazione e svolgimento degli Ordini del Giorno
- 48) Richiesta di convocazione del Consiglio
- 49) Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
- 50) Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

Capo III
Nomine ed incarichi ai Consiglieri Provinciali

- 51) Nomine e designazioni di Consiglieri provinciali o di rappresentanti del Consiglio

PARTE III
Sedute del Consiglio Provinciale

Capo I
Convocazione

- 52) Competenza
53) Avviso di convocazione
54) Predisposizione Ordine del Giorno del Consiglio
55) Avviso di convocazione - consegna - modalità
56) Avviso di convocazione - consegna - termini
57) Ordine del Giorno - pubblicazione e diffusione

Capo II
Ordinamento delle sedute

- 58) Deposito degli atti
59) Sedute di 1^a convocazione
60) Sedute di 2^a convocazione
61) Partecipazione degli Assessori
62) Sessione di Bilancio

Capo III
Pubblicità delle sedute

- 63) Sedute pubbliche - Sedute segrete
64) Trasparenza e pubblicità degli atti consiliari
65) Altre sedute e udienze

Capo IV
Disciplina delle sedute

- 66) Poteri del Presidente del Consiglio
67) Comportamento dei Consiglieri
68) Ordine della discussione
69) Facoltà di parlare
70) Iscrizione a parlare
71) Ordine e disciplina degli interventi
72) Fatto personale
73) Richiami al Regolamento ed all'ordine del giorno
74) Comportamento del pubblico
75) Tumulto in aula
76) Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo V
Ordine dei lavori

- 77) Comunicazioni
- 78) Ordine di trattazione degli argomenti
- 79) Discussione. Norme generali
- 80) Questioni pregiudiziali e sospensive
- 81) Termine della seduta - chiusura della discussione

Capo VI
Partecipazione del Segretario Generale - Il Verbale

- 82) La partecipazione del Segretario Generale alla seduta
- 83) Il verbale di deliberazione. Contenuto
- 84) Atti del Consiglio - Predisposizione - Rettifiche - Approvazione - Deposito

PARTE IV
Le deliberazioni

Capo I
La competenza del Consiglio

- 85) La competenza del Consiglio
- 86) Conflitti di competenza

Capo II
Le deliberazioni

- 87) Forma e contenuti
- 88) Presentazione di emendamenti
- 89) Pareri obbligatori di altri enti
- 90) Approvazione. Annullamento. Revoca. Modifica

Capo III
Le votazioni

- 91) Modalità generali
- 92) Dichiarazione di voto
- 93) Dichiarazione di non partecipazione al voto
- 94) Modi di votazione
- 95) Votazione per alzata di mano o a mezzo sistema elettronico
- 96) Votazione per appello nominale
- 97) Votazione a scrutinio segreto
- 98) Esito delle votazioni
- 99) Deliberazioni immediatamente eseguibili
- 100) Proclamazione del risultato - annullamento e ripetizione delle votazioni invalide

PARTE V
Partecipazione dei cittadini all'Amministrazione

Capo I
Consultazioni con l'associazionismo

101) Consultazioni con l'associazionismo

PARTE VI
Norme finali e transitorie

102) Disposizioni transitorie

103) Entrata in vigore

104) Diffusione

105) Adeguamento al codice dell'amministrazione digitale

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

"Regolamento - Finalità"

- 1) Il presente regolamento redatto ai sensi dell'art. 47 dello Statuto provinciale, disciplina il funzionamento del Consiglio Provinciale nonché i diritti ed i doveri dei Consiglieri provinciali.

ART. 2

"Interpretazione del regolamento e casi non previsti"

- 1) Le eccezioni sollevate dai Consiglieri provinciali, nel corso della seduta consiliare, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, ovvero concernenti fattispecie non disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, rilevanti ai fini del funzionamento della seduta, sono presentate anche oralmente, al Presidente del Consiglio Provinciale nel corso della seduta.
- 2) Il Presidente del Consiglio, comunicato all'Assemblea, il parere del Segretario Generale, decide in merito dando comunicazione orale ed immediata ai Consiglieri provinciali dell'interpretazione data alla norma in questione. L'interpretazione così elaborata è vincolante, senza possibilità di appello, per l'intero corso della seduta consiliare in cui la stessa è stata sollevata, salvo quanto disposto dal successivo comma 3.
- 3) Avverso l'interpretazione di cui al comma 2, è possibile proporre ricorso, da presentarsi in forma scritta entro 10 giorni dalla seduta consiliare di cui al comma 1 da uno o più consiglieri, all'Ufficio di Presidenza, che provvede nei tempi e modi di cui ai successivi commi 5 e 6.
- 4) Su tutte le questioni insorgenti al di fuori delle sedute consiliari, concernenti l'interpretazione ovvero l'attuazione del presente regolamento, nonché la disciplina da applicarsi per fattispecie non espressamente previste dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, provvede l'Ufficio di Presidenza.
- 5) Le eccezioni o questioni di cui al precedente comma vengono presentate per iscritto dal Consigliere interessato al Presidente del Consiglio, il quale, eventualmente, acquisito il parere preventivo del Segretario Generale in ordine alla soluzione interpretativa, trasmette la richiesta, corredata dal predetto parere, all'Ufficio di Presidenza entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa.
- 6) L'Ufficio di Presidenza accoglie all'unanimità l'eccezione o questione, entro il termine di giorni 10 dalla ricezione della richiesta inviata dal Presidente del Consiglio. La decisione è vincolante per tutte le successive sedute consiliari della relativa tornata amministrativa, nonché per i destinatari del provvedimento.

P A R T E I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 3

"Funzioni e compiti"

- 1) Il Consiglio Provinciale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa che lo stesso esercita secondo le modalità ed entro i limiti fissati dal presente regolamento.
- 2) L'autonomia funzionale si articola principalmente nell'autonomia rappresentativa, attribuita al Presidente del Consiglio o a suo delegato, e nell'autonomia deliberativa, sulla scorta delle competenze riconosciute a tale organo dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, o da altre specifiche disposizioni di legge, da esercitarsi secondo le modalità di cui al presente regolamento.
- 3) Il presente regolamento individua, altresì, le strutture apposite per il funzionamento del Consiglio. In particolare, fissa le modalità attraverso le quali fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, disciplinando la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio medesimo e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

ART. 4

"Luogo delle sedute"

- 1) Le sedute del Consiglio si tengono, di regola, presso l'apposita sala consiliare.
- 2) La sede ove si svolge la riunione del Consiglio Provinciale deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione.
- 3) Nel giorno nel quale si tiene la seduta, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera di Stato.
- 4) In caso di inagibilità od indisponibilità della sala consiliare, il Presidente del Consiglio determina in altra sede lo svolgimento della riunione consiliare.
- 5) Il Presidente del Consiglio, su proposta di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, può stabilire, eventualmente sentita la Conferenza dei Capigruppo, che l'adunanza del Consiglio si tenga in luogo diverso dalla sede provinciale, quando ciò sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio nei luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.

ART. 5

"Primi adempimenti successivi alle elezioni"

- 1) Il Presidente della Provincia, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, convoca e presiede, nei termini di legge la prima seduta successiva alle elezioni del Consiglio Provinciale. Il Consiglio quale primo adempimento esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti, dichiara l'eventuale ineleggibilità e incompatibilità di essi secondo le modalità di cui all'art. 30 e procede alla loro surrogazione.
- 2) La seduta prosegue con l'elezione del Presidente del Consiglio e dei suoi Vice ai sensi dell'art. 11 e con la comunicazione da parte del Presidente della Provincia dei componenti della Giunta.

- 3) Nella seduta consiliare successiva a quella di insediamento da tenersi entro i successivi trenta giorni, il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 4) Ai fini di garantire la partecipazione del Consiglio alla definizione delle linee programmatiche da parte del Presidente e della Giunta, ai sensi dell'art. 29 dello statuto, copia del documento programmatico viene depositata presso la Segreteria Generale almeno 10 giorni prima della seduta di cui al comma 3, dandone contestuale comunicazione ai Consiglieri unitamente alla comunicazione del relativo ordine del giorno.
- 5) Ciascun gruppo consiliare, istituito ai sensi degli artt. 13 e seguenti, può presentare una sola proposta, anche se inerente più settori dell'Amministrazione, di modifica od integrazione del documento programmatico depositato. Tale proposta, da redigersi per iscritto, deve essere depositata presso la Segreteria Generale con termine sino a 24 ore prima della seduta consiliare di cui al comma 3.
- 6) Il Presidente, sentita preventivamente la Giunta, ha facoltà di accogliere o meno, senza obbligo di motivazione, le proposte così presentate, sottoponendo alla votazione finale del Consiglio il documento programmatico eventualmente emendato, con espressa indicazione delle proposte accolte, ovvero il documento nella sua formulazione originaria.
- 7) Il Presidente del Consiglio apre quindi la discussione per l'approvazione del documento programmatico.

CAPO II – STRUTTURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

SEZIONE I - Disposizioni generali -

ART. 6

“Uffici della Presidenza del Consiglio e dei Gruppi ”

- 1) L'ufficio di Presidenza del Consiglio è composto dal Presidente del Consiglio e dai due Vice Presidenti. Almeno uno dei tre componenti deve essere espressione della minoranza.
- 2) L'ufficio di Presidenza del Consiglio, presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio, esercita le seguenti competenze:
 - a) garantisce il rispetto delle norme del regolamento del Consiglio, si pronuncia su questioni di interpretazione del regolamento e su ogni questione di natura procedurale dallo stesso non regolamentata;
 - b) propone al Consiglio le modifiche del regolamento del Consiglio, esamina e valuta le proposte di modifica del regolamento stesso presentate dal Presidente della Provincia o dai Consiglieri;
 - c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri;
 - d) cura l'insediamento ed il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, mantiene i rapporti con esse e con i Gruppi consiliari;
 - e) interviene nell'organizzazione delle sedute delle commissioni consiliari, con possibilità, ove ricorrano gravi motivi, di revocare le sedute;
 - f) istruisce le procedure per le designazioni di rappresentanti di competenza del Consiglio provinciale nei vari enti, previo accertamento dei requisiti;

- g) esamina le questioni ad esso sottoposte dal Presidente del Consiglio.
- 3) La Presidenza del Consiglio, nonché i Gruppi Consiliari regolarmente costituiti ai sensi del successivo art. 13, hanno sede in Palazzo Broletto, sede legale della Provincia, e sono dotati di propri uffici.
 - 4) I locali, gli arredi, e le attrezzature sono assegnati su proposta del Presidente del Consiglio e d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo e l'Ufficio di Presidenza.
 - 5) Per particolari riunioni ed incontri inerenti le loro attività ed il cui svolgimento richiede adeguate attrezzature, i Gruppi possono avvalersi, salvi i divieti di cui all'art. 16 e previa tempestiva richiesta al Presidente del Consiglio, delle sale riunioni disponibili presso gli uffici dell'Ente.

ART. 7

“Personale dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi Consiliari”

- 1) La dotazione organica dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi Consiliari su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con i Capigruppo, è stabilita e disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui all'art. 51 dello Statuto provinciale.
- 2) L'individuazione e l'assegnazione del personale da adibirsi agli uffici di cui al precedente comma, nei limiti fissati dalla dotazione organica, è disposta con specifico provvedimento del dirigente competente.
- 3) Il personale assegnato ai Gruppi può, altresì, svolgere lavori di segreteria delle commissioni consiliari.
- 4) Il servizio di segreteria della Presidenza del Consiglio e dei Gruppi consiliari dovrà essere organizzato in modo da rispondere alle esigenze dei Gruppi stessi compatibilmente con l'orario di servizio dei dipendenti.

SEZIONE II

- Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale -

ART. 8

"Il Presidente del Consiglio"

- 1) Competono al Presidente del Consiglio, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, oltre alle prerogative di cui all'art. 46 dello Statuto, quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- 2) Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Presidente del Consiglio deve garantire l'imparzialità e la difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.
- 3) Il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta nel caso in cui ne sia impedito il regolare svolgimento. Altresì il Presidente del Consiglio può ordinare che venga espulso il Consigliere che violi reiteratamente il Regolamento.
Parimenti il Presidente del Consiglio può ordinare che venga espulso chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
- 4) Il Presidente del Consiglio, al fine di garantire il regolare svolgimento delle sedute consiliari, può avvalersi della collaborazione del corpo di vigilanza provinciale.

ART. 9
"Funzioni rappresentative"

- 1) I consiglieri possono partecipare, se delegati dal Presidente della Provincia e/o dal Presidente del Consiglio, alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Provinciale in sua rappresentanza.
- 2) La rappresentanza del Consiglio provinciale in particolari cerimonie, celebrazioni o convegni nazionali, è garantita dal Presidente del Consiglio o da suo delegato.
- 3) Il Presidente del Consiglio provinciale può conferire premi o onorificenze e può concedere patrocini, autorizzando l'utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio provinciale che dovrà avere caratteristiche tali da permettere una chiara identificazione. Il patrocinio è concesso alle singole iniziative realizzate da:
 - Enti Locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli Enti Locali;
 - enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale di interesse locale che operano senza finalità di lucro;
 - istituzioni culturali scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse provinciale, ordini e collegi professionali, Università e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede in Provincia di Brescia;
 - altri enti di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono attività attinenti le competenze della Provincia di Brescia.Il patrocinio è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:
 - apportino un significativo contributo scientifico, culturale ed informativo, nell'ambito e a vantaggio, rispettivamente delle competenze e delle funzioni provinciali, della crescita e della valorizzazione della comunità bresciana, della sua immagine e dei suoi prodotti;
 - risultino coerenti con gli obiettivi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica;
 - dimostrino di possedere un effettivo rilievo provinciale in virtù della particolare risonanza e reputazione dovute ad aspetti storici, di tradizione e di prestigio o dell'interesse suscitato presso più comunità locali;
 - siano realizzate in provincia di Brescia o comunque, se svolte fuori dal territorio bresciano, rientrino nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine della Provincia di Brescia in campo nazionale e/o internazionale nei settori di interesse provinciale.
- 4) Il Presidente del Consiglio Provinciale può concedere patrocini con l'autorizzazione all'utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio della Provincia di Brescia che dovrà avere caratteristiche tali da permettere una chiara identificazione

ART. 10
"Deleghe"

- 1) Il Presidente della Provincia nell'esercizio delle proprie competenze, per favorire il buon andamento dell'azione amministrativa, può conferire ad uno o più Consiglieri Provinciali, con decreto di cui viene data comunicazione al Consiglio, incarichi specifici per un tempo determinato (art. 32 dello Statuto della Provincia), senza che ciò comporti trasferimento della competenza medesima e legittimazione di provvedimenti. Gli incarichi di cui sopra sono comunicati ed accettati dal Consigliere Provinciale a mezzo posta elettronica.

ART. 11

"Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio"

- 1) Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio entrano in carica immediatamente dopo la loro elezione e ricoprono l'incarico stesso per l'intero mandato consiliare.
- 2) Il Presidente del Consiglio, non appena eletto, assume la presidenza della seduta.
- 3) In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, dei Vice Presidenti o di entrambi, il Consiglio, preso atto, provvede alla loro sostituzione.
- 4) Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto alla prima votazione con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri aventi diritto, comprendendo nel computo anche il Presidente della Provincia.
- 5) Se alla prima votazione non si raggiunge il quorum fissato al comma precedente, il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza degli aventi diritto.
- 6) Con le modalità di cui al 4° comma e su specifica richiesta di almeno dodici Consiglieri, il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio vengono dichiarati decaduti. La richiesta non può essere presentata più di una volta per sessione ordinaria.
- 7) I due Vice presidenti vengono eletti in un'unica votazione, a scrutinio segreto con voto limitato a uno. A parità di voti viene eletto il consigliere più anziano (di età).
- 8) Il Consiglio provinciale indica quale Vice Presidente svolge le funzioni di vicario.

ART. 12

"I Consiglieri scrutatori"

- 1) All'inizio della seduta se previste una o più votazioni a scrutinio segreto, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio sceglie per sorteggio tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori.
- 2) La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente del Consiglio assistito dal Segretario Generale. Nel caso di contestazioni o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente del Consiglio dispone che la votazione sia ripetuta. In tal caso alla votazione sono ammessi soltanto i Consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
- 3) L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto; in tal caso verificano la validità delle schede e conteggiano i voti.
- 4) Se l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori, deve risultare nel verbale della deliberazione.
- 5) Le schede di votazione devono portare il timbro della Provincia e devono essere vidimate dal Segretario.

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

ART. 13

"Costituzione dei Gruppi e nomina del capogruppo"

- 1) Ogni Gruppo entro 10 giorni successivi alla prima seduta del Consiglio nomina un proprio capogruppo. Tale nomina, nonché qualsiasi modificazione successivamente intervenuta, devono essere comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia ed al Segretario Generale.

- 2) Nelle more della nomina o in caso di mancata designazione si considera capogruppo il consigliere appartenente al gruppo che ha ottenuto alle elezioni la maggior cifra individuale.

ART. 14

"Servizi usufruibili dai Gruppi e dall'Ufficio di Presidenza"

- 1) Per lo svolgimento delle loro attività, i Gruppi consiliari e l'Ufficio di Presidenza si avvalgono, compatibilmente con l'organizzazione, con le necessità dell'Amministrazione, di tutti i servizi dell'Ente.

ART. 15

"Spese di funzionamento dei Gruppi e dell'Ufficio di Presidenza"

- 1) Alle spese di funzionamento della sede provinciale dei Gruppi consiliari e dell'Ufficio di Presidenza relative al personale assegnato ed agli uffici (luce, riscaldamento, telefono, pulizia locali) si provvede con imputazione ad apposito capitolo del bilancio provinciale.
- 2) In aggiunta alle spese di cui al 1° comma del presente articolo è costituito un fondo annuale da utilizzare, con le modalità e i limiti disciplinati da apposito Regolamento.
- 3) Il fondo di cui al precedente comma viene determinato annualmente nel bilancio di previsione. Parte del fondo come sopra costituito, pari al 35% del totale, sarà ripartito, in parti uguali, fra tutti i gruppi consiliari regolarmente costituiti, mentre la restante parte, pari al 65%, verrà suddivisa per il numero dei consiglieri, meno uno, per ciascun gruppo. Detta somma, pertanto, sarà assegnata ad ogni gruppo in ragione del numero dei consiglieri, meno uno.
- 4) La responsabilità del controllo sulla corretta gestione del fondo di cui sopra è attribuita al Direttore del Settore Finanziario.

ART. 16

"Divieti"

- 1) E' fatto divieto ai Gruppi consiliari di utilizzare i servizi ed i locali dell'Amministrazione provinciale per la propaganda elettorale connessa a qualsiasi tipo di consultazione.

ART. 17

"Conferenza dei Capigruppo"

- 1) La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio che la presiede e concorre a definire la programmazione dei lavori del Consiglio provinciale ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio o per il funzionamento degli uffici dei Gruppi. La Conferenza dei capigruppo surroga le Commissioni consiliari nell'espressione di pareri necessari all'esame delle deliberazioni del Consiglio Provinciale, quando le stesse sia per ristrettezza di tempi, sia per qualunque motivo siano impossibilitate a riunirsi. In questo caso la Conferenza capigruppo è pubblica e con voto ponderato.
- 2) Il Presidente della Provincia è invitato alla Conferenza dei Capigruppo.

- 3) La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio su iniziativa dello stesso o quando ne faccia richiesta un numero di capigruppo tali da rappresentare almeno 1/5 dei Consiglieri.
- 4) I Capigruppo hanno facoltà di farsi sostituire dai vice-capogruppo a partecipare alla conferenza ed in caso di assoluta impossibilità dello stesso, da un consigliere delegato.
- 5) Alle riunioni della Conferenza può partecipare il Segretario Generale od il suo sostituto e possono assistere i funzionari provinciali in via consultiva e richiesti dal Presidente del Consiglio.
Possono essere invitati altresì a prendere parte alle riunioni gli Assessori e i Presidenti delle Commissioni consiliari.
- 6) Qualora la Conferenza, per qualsiasi motivo, non sia stata convocata antecedentemente alla seduta del Consiglio, il Presidente del Consiglio ne dà motivata giustificazione all'inizio della relativa seduta.
Questa può procedere salvo approvazione di mozione contraria.
- 7) Le riunioni della conferenza dei Capigruppo sono riservate e hanno carattere informale, non è pertanto obbligatorio alcun processo verbale. L'Ufficio di Presidenza provvede ad annotare solamente le decisioni assunte durante la riunione in un verbale sommario.
- 8) In caso di disaccordo in ordine alla programmazione dei lavori del Consiglio di cui al comma 1, prevalgono le determinazioni del Presidente del Consiglio.
- 9) La riunione della Conferenza dei capigruppo è valida quando vi partecipino tanti capogruppo da rappresentare almeno la metà dei consiglieri in carica.

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

ART. 18

"Costituzione e composizione"

- 1) Nella seduta di cui al precedente art. 5, 3° comma, il Consiglio procede alla costituzione delle Commissioni consiliari permanenti.
Il Consiglio determina le materie di rispettiva competenza, il numero dei Consiglieri assegnati per ciascuna Commissione, tenendo conto della rappresentatività dei Gruppi.
- 2) Le Commissioni consiliari si danno un proprio calendario dei lavori per il raggiungimento degli obiettivi specifici di settore. Il calendario dei lavori deve essere stabilito previa intesa con il Presidente del Consiglio provinciale. Il calendario prevede massimo tre riunioni mensili per ciascuna commissione.
- 3) I capigruppo consiliari partecipano alle Commissioni in qualità di componenti effettivi, con diritto di voto ponderato, in relazione al numero dei componenti del gruppo stesso. Il voto ponderato prevede l'assegnazione a ciascun capogruppo di un voto corrispondente ad 1/3 dei consiglieri del proprio Gruppo.
- 4) Alle riunioni sono invitati il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio.
- 5) Per realizzare un effettivo coordinamento ed una costante informativa, gli Assessori o loro qualificati delegati devono partecipare alle Commissioni nelle quali si trattano gli argomenti di loro competenza per poter rispondere ai quesiti posti dai Consiglieri ed illustrare lo stato di attuazione degli indirizzi generali di governo. In caso di esame di Deliberazioni da sottoporre al Consiglio Provinciale ai lavori della commissione, partecipa l'assessore competente o altro assessore da lui delegato.

ART. 19
"Sostituzione"

- 1) Ogni Consigliere, se impossibilitato a partecipare alle riunioni della Commissione a cui appartiene, può, previo avviso al Presidente, farsi sostituire per l'intera seduta da un Consigliere del proprio Gruppo.
- 2) Il Consiglio Provinciale provvede alla sostituzione di quei componenti che non possono più far parte delle Commissioni per sopravvenuto impedimento.

ART. 20
"Presidenza delle Commissioni"

- 1) Nella 1^a seduta, convocata dal Presidente del Consiglio, ciascuna commissione procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
- 2) Il Presidente della Commissione convoca la Commissione tramite il segretario della commissione, ne presiede e ne regola i lavori; mantiene i rapporti con il Presidente del Consiglio e con il Presidente della Provincia.
- 3) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
- 4) In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, le sedute sono presiedute dal membro che ha ottenuto alle elezioni la maggior cifra individuale.
- 5) La Presidenza della Commissione Bilancio è assegnata ad un rappresentante dell'opposizione.

ART. 21
"Sedute delle Commissioni e loro convocazione"

- 1) La convocazione della Commissione, oltre che al Presidente della stessa, spetta al Presidente del Consiglio, su richiesta del Presidente della Provincia. La Commissione viene altresì convocata su richiesta di almeno 1/5 dei suoi componenti compreso nel conteggio il voto ponderato dei capigruppo, o almeno da 3 capigruppo. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
- 2) Le Commissioni consiliari si tengono nei giorni feriali dal lunedì al venerdì; non possono tenersi nei giorni festivi, nella 2^a e 3^a settimana di agosto, nel periodo natalizio e pasquale. Il giorno e l'ora della riunione sono stabiliti dai Presidenti delle Commissioni medesime, d'intesa con gli Assessori interessati e nel rispetto delle turnazioni stabilite. Le Commissioni da convocare fuori turno devono essere previamente autorizzate dal Presidente del Consiglio provinciale.
- 3) La convocazione delle sedute, comprensiva dell'ordine del giorno, va effettuata a mezzo posta elettronica almeno 5 giorni prima della riunione.
- 4) La riunione può essere convocata d'urgenza almeno 48 ore prima, sempre a mezzo posta elettronica. Le commissioni possono essere convocate nei 5 giorni antecedenti la seduta del Consiglio, sempre che gli argomenti non siano quelli iscritti all'ordine del giorno dello stesso. L'urgenza è stabilita dal presidente del Consiglio provinciale.
- 5) Il Presidente del Consiglio provinciale, visto l'ordine del giorno, può sospendere la convocazione dandone tempestiva comunicazione motivata al Presidente di Commissione.
- 6) Copia dell'avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Provincia.
- 7) La gestione dell'utilizzo della sala consiliare, della saletta adiacente (Sala Affreschi) e della Sala S. Agostino, adibite anche a sede delle riunioni delle commissioni, è

affidata alla Segreteria Generale, sentita la Segreteria del Presidente della Provincia e la Segreteria del Presidente del Consiglio Provinciale. Il Consiglio e le Commissioni congiunte hanno precedenza su qualsiasi altro utilizzo.

- 8) La Sala S. Agostino è fruibile anche per l'attività istituzionale dei Gruppi Consiliari.

ART. 22

"Funzionamento delle Commissioni.

Validità delle sedute"

- 1) Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti oppure con la presenza di un numero di componenti appartenenti a Gruppi consiliari che assieme rappresentano almeno 24 Consiglieri. Se entro mezz'ora dall'orario prefissato della seduta non si è raggiunto il numero legale, la seduta viene dichiarata deserta.
- 2) L'esistenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta.
- 3) Le Commissioni invitano, ogni qualvolta lo ritengono opportuno, a riferire su specifici argomenti i Dirigenti Responsabili interessati. Le Commissioni possono, altresì, fissare speciali adunanze conoscitive per sentire rappresentanti di Enti, Associazioni e Categorie nonché esperti.
- 4) Le commissioni possono avvalersi di esperti esterni su singoli oggetti; quando possa derivarne una spesa viene avanzata al Presidente della Provincia la relativa proposta di deliberazione da parte della Giunta Provinciale.
- 5) Nel caso la Giunta non intenda accogliere la proposta, il Presidente della Provincia è tenuto a darne comunicazione alla Commissione e al Consiglio precisando i motivi del diniego.
- 6) Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Il Presidente della Commissione sentito l'Ufficio di Presidenza, può convocare la commissione in seduta segreta nel caso in cui si tratti di questioni concernenti persone o di audizione di persone o quando vi sono prevalenti ragioni di riservatezza in relazione alla natura degli interessi in discussione.

ART. 23

"Funzioni delle Commissioni"

- 1) Le Commissioni coadiuvano il Consiglio nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, svolgendo attività preparatoria, consultiva e referente su tutte le deliberazioni di competenza consiliare, con esclusione soltanto di quelle per la cui adozione sia stata convocata la seduta consiliare ventiquattro ore prima. Quando oggetto della Commissione sono proposte di deliberazione di competenza consiliare, la Commissione si esprime con votazione a maggioranza dei presenti.
- 2) Le Commissioni esprimono pareri su materie di competenza del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta della Giunta. I pareri vengono resi in forma espressa votati a maggioranza. Le Commissioni svolgono altresì lo studio e l'approfondimento di specifici problemi, di propria iniziativa o su richiesta della Giunta, comunque su temi coerenti con la relazione programmatica approvata dal Consiglio. Gli approfondimenti terminano con una relazione votata a maggioranza.
- 3) Quando le Commissioni si esprimono relativamente ad argomenti proposti dalla Giunta, sugli argomenti stessi presenta la relazione il Presidente della Provincia ovvero l'Assessore competente per materia.

- 4) I pareri sulle proposte di deliberazione da porre all'o.d.g. del Consiglio sono di norma resi nella stessa seduta in cui le deliberazioni sono illustrate dal Presidente o dall'Assessore.
- 5) Quando l'argomento da porre all'o.d.g. del Consiglio rivesta particolare importanza o complessità, l'espressione del parere può essere rinviata a successiva seduta, la cui data è immediatamente fissata.
- 6) Le Commissioni possono indire udienze conoscitive, acquisire apporti di Enti ed Associazioni, sentire esperti, discutere istanze e petizioni.

ART. 24

"Segreteria delle Commissioni. Verbale di seduta"

- 1) Le funzioni di Segreteria di ciascuna Commissione sono espletate da uno o più dipendenti provinciali, assegnati all'ufficio del Presidente del Consiglio.
- 2) La Segreteria della Commissione entro 48 ore dallo svolgimento della riunione comunica al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio l'esito di eventuali votazioni.
- 3) Il verbale della seduta, redatto nella forma di un estratto completo in ogni sua parte dalla Segreteria della Commissione in collaborazione con il Presidente della stessa, è sottoposto di norma all'approvazione della Commissione nella seduta immediatamente successiva.
- 4) In tutti i casi i verbali, dopo l'approvazione della Commissione, alla quale vanno sottoposti non oltre 15 giorni dalla data della riunione a cui si riferiscono, sono a cura della Segreteria inseriti sul sito ufficiale della Provincia.
- 5) Il segretario della commissione deve espressamente riportare nel verbale i nomi dei Consiglieri assenti e di quelli presenti.
- 6) I commissari entro 5 giorni dal ricevimento del verbale possono chiedere eventuali rettifiche.
- 7) I verbali sono a disposizione dei Consiglieri che devono deliberare gli argomenti all'o.d.g. del Consiglio in formato elettronico digitale non modificabile.

ART. 25

"Commissioni congiunte"

- 1) Le Commissioni possono riunirsi anche congiuntamente quando sia opportuno per la connessione degli argomenti ed il coordinamento dei lavori. In tal caso la convocazione viene effettuata d'intesa tra i Presidenti delle Commissioni interessate, previa verifica e autorizzazione del Presidente del Consiglio provinciale. La seduta è presieduta dal Presidente che ha ottenuto alle elezioni la maggior cifra individuale.
- 2) Le riunioni congiunte sono valide se è presente la maggioranza dei componenti di ogni Commissione.
- 3) In caso di votazione, ciascuna Commissione si esprimerà separatamente.

ART. 26

"Commissioni speciali"

- 1) Con delibera di Consiglio Provinciale, approvata a maggioranza assoluta, possono essere istituite le Commissioni speciali.
- 2) I poteri, la durata, la composizione ed il funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento.

- 3) I componenti sono nominati dal Consiglio Provinciale in numero pari a quello stabilito per le Commissioni consiliari permanenti secondo quanto stabilito dall'art. 18, I° comma, del presente regolamento.
- 4) La Presidenza delle Commissioni speciali è assegnata ad un rappresentante indicato dall'opposizione.

ART. 27
"Commissioni di studio"

- 1) Il Consiglio Provinciale può istituire con voto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati commissioni consiliari temporanee per lo studio di problemi, di piani e programmi di straordinaria rilevanza, compresi fra le competenze attribuite allo stesso Consiglio dalle leggi e dallo Statuto. Con la deliberazione istitutiva il Consiglio provvede per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti provinciali che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare.
- 2) I poteri, la durata, la composizione ed il funzionamento sono disciplinate con la medesima delibera consiliare che istituisce la Commissione di studio.
- 3) I componenti sono nominati dal Consiglio Provinciale in numero pari a quello stabilito per le Commissioni consiliari permanenti secondo quanto stabilito dall'art. 18, I° comma, del presente regolamento.
- 4) La Presidenza delle Commissioni di studio è assegnata ad un rappresentante indicato dalla maggioranza.
- 5) Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
- 6) I compiti di Segreteria della Commissione vengono espletati dal personale assegnato all'Ufficio di Presidenza.
- 7) I poteri, la durata, la composizione ed il funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 28
"Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione"

- 1) Con apposita mozione e con successiva deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati il Consiglio Provinciale può istituire al proprio interno commissioni di indagine sulla attività della Amministrazione in carica.
- 2) I poteri, la durata, la composizione ed il funzionamento sono disciplinate da apposito Regolamento.

P A R T E I I
I CONSIGLIERI PROVINCIALI

CAPO I - NORME GENERALI - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 29
"Riserva di legge"

- 1) L'elezione dei Consiglieri Provinciali, la loro durata in carica, il numero di Consiglieri attribuito alla Provincia e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

ART. 30
"Entrata in carica. Convalida"

- 1) I Consiglieri Provinciali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 2) Nella 1^a seduta successiva all'elezione il Consiglio Provinciale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal D.Lgs. 267/2000, procedendo alla loro immediata surrogazione. La non convalidabilità del Presidente della Provincia produce lo scioglimento del Consiglio.

ART. 31
"Dimissioni"

- 1) Ai sensi dell'art. 38, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 2) Il Consiglio Provinciale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

ART. 32
"Decadenza e rimozione dalla carica"

- 1) Qualora nel corso del mandato si rilevi una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 60 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Provinciale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 267/2000.
- 2) Quando, successivamente all'elezione, si verifichi alcuna delle condizioni previste dal D.Lgs. 267/2000 come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento dell'elezione, o si verifichi successivamente, alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte, la contesta al medesimo ed attiva la procedura di cui all'art. 69 del D.Lgs. 267/2000. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
- 3) I Consiglieri provinciali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla

legge 13.9.1982 n.646, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 142 del D.Lgs. 267/2000.

- 4) I Consiglieri provinciali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 58 del D.Lgs. 267/2000 o da quelle in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
- 5) Il Presidente del Consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca entro 20 giorni il Consiglio Provinciale per darne comunicazione allo stesso e procedere alla surrogazione.
- 6) La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art.81 del T.U. 16.5.1960 n.570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.
- 7) Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 267/2000, il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 8) La dichiarazione di decadenza può essere proposta su iniziativa del Presidente della Provincia, del Presidente del Consiglio o di uno o più Consiglieri.
- 9) L'Ufficio di Presidenza, a seguito della proposta di decadenza, verificata con il Segretario Generale la sussistenza del presupposto di cui all'art. 40 dello Statuto, ne dà tempestiva comunicazione al Consigliere interessato, fissando contestualmente allo stesso il termine perentorio non inferiore a giorni 5, entro il quale quest'ultimo può far pervenire, per iscritto, eventuali giustificazioni, indirizzate al Presidente del Consiglio.
- 10) Se nel termine così fissato, il Consigliere non fa pervenire alcuno scritto, la proposta di dichiarazione di decadenza viene iscritta all'ordine del giorno della seduta consiliare immediatamente successiva, nella quale si procede alla dichiarazione di decadenza, salva la facoltà del Consigliere interessato di essere sentito dal Consiglio nella seduta medesima, prima dell'adozione del relativo provvedimento.
- 11) Qualora il Consigliere faccia pervenire le proprie giustificazioni, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 9, le stesse verranno sottoposte al vaglio della commissione consiliare affari generali, la quale si esprimerà proponendo con atto motivato al Consiglio l'archiviazione della procedura ovvero la dichiarazione di decadenza. Della predetta proposta e delle relative motivazioni, dovrà darsi tempestiva comunicazione al Consigliere interessato. Resta sempre salva la facoltà di quest'ultimo di essere sentito, a discolta, dal Consiglio nella conseguente seduta, prima dell'adozione del provvedimento definitivo.

ART. 33

"Sospensione delle funzioni"

- 1) I Consiglieri provinciali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto della competente autorità governativa quando sussistono i motivi di cui all'art. 142 del D.Lgs. 267/2000. La sopravvivenza di alcune delle condizioni previste dall'art. 59 del D.Lgs. 267/2000, comporta l'immediata sospensione della carica di Consigliere provinciale, con il provvedimento della competente autorità governativa.
- 2) Il Presidente della Provincia, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, dà comunicazione al Consiglio Provinciale del provvedimento nella 1^a seduta utile. Il Consigliere provinciale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse

e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito della Provincia, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza della medesima.

- 3) Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi di legge.

ART. 34

"Diritto di esercizio del mandato elettivo"

- 1) Ai Consiglieri provinciali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale e delle Commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate, per non più di una seduta al giorno del medesimo organismo.
- 2) I Consiglieri provinciali, autorizzati dal Presidente del Consiglio provinciale a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio provinciale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.
- 3) Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle relative disposizioni di legge.

ART. 35

"Divieto di mandato imperativo"

- 1) Ogni Consigliere provinciale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato imperativo.
- 2) Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 36

"Partecipazione alle adunanze"

- 1) Il Consigliere provinciale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
- 2) Nel caso di assenza, la comunicazione dei motivi dell'assenza può avvenire con qualsiasi mezzo al Presidente del Consiglio od al Segretario Generale.
- 3) Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla seduta, deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Generale, perché ne sia presa nota a verbale.

ART. 37

"Doveri dei Consiglieri Provinciali"

- 1) I Consiglieri provinciali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti la Provincia e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti al suo controllo politico amministrativo.

- 2) Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interessi propri dei Consiglieri, sia del loro coniuge, sia dei loro parenti ed affini fino al IV grado civile.
- 3) I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'art. 78 del D.Lgs. 267/2000.
- 4) I Consiglieri obbligati ad astenersi ed ad assentarsi ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 38

"Responsabilità personale"

- 1) Si applicano ai Consiglieri provinciali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'art. 93 del D.Lgs. 267/2000.

CAPO II - DIRITTI

ART. 39

"Diritto di iniziativa dei Consiglieri Provinciali"

- 1) I Consiglieri provinciali esercitano il proprio diritto di iniziativa presentando interrogazioni, od altre istanze di sindacato ispettivo quale le mozioni e le proposte di istituzione di commissioni di indagine.
- 2) Le interrogazioni e le mozioni sono inserite all'o.d.g. del Consiglio Provinciale dal Presidente del Consiglio sentiti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Conferenza di Capigruppo. La discussione delle interrogazioni e delle mozioni, nel loro complesso, non può occupare più di due ore della seduta consiliare, di queste due ore al massimo un'ora può essere riservata alle interrogazioni. Le interrogazioni sono trattate ad inizio di seduta del Consiglio provinciale. Le mozioni sono discusse e votate quali ultimi argomenti iscritti all'ordine del giorno. Le interrogazioni e le mozioni non discusse verranno riproposte nel Consiglio successivo, che dovrà essere convocato entro 6 settimane, salvo diversa decisione assunta dalla Conferenza capigruppo.
- 3) Le interrogazioni e le mozioni si intendono ritirate se quando debbano essere discusse in aula sono assenti tutti gli interroganti o i sottoscrittori della mozione.

ART. 40

"Interrogazioni"

- 1) L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta al Presidente della Provincia, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o intorno a deliberazioni o ad atti adottati dalla Giunta Provinciale o dal Presidente della Provincia, o intorno allo stato di attuazione di atti fondamentali del Consiglio.
- 2) Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente della Provincia e da questi inviate al Presidente del Consiglio. L'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta: in difetto, la risposta si intende scritta.

ART. 41

"Presentazione delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta"

- 1) L'ufficio di segreteria del Presidente della Provincia cura la ricezione delle interrogazioni a risposta scritta e trasmette le relative risposte alle interrogazioni

scritte agli interroganti e alla Presidenza del Consiglio, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

- 2) In caso di mancato rispetto del termine, spetta al Presidente del Consiglio provvedere ad inviare comunicazione di sollecito, inoltre l'interrogante può richiedere l'inserimento dell'argomento nella Commissione Consiliare competente.
- 3) Nell'ipotesi di interrogazione presentata da più Consiglieri, la risposta viene indirizzata a tutti gli interroganti a mezzo posta elettronica.

ART. 42

“Presentazione delle interrogazioni con richiesta di risposta orale”

- 1) Le interrogazioni con richiesta di risposta orale sono presentate per iscritto al Presidente della Provincia e da questi inviate al Presidente del Consiglio. Le interrogazioni con risposta orale vengono iscritte all'ordine del giorno per il loro svolgimento davanti al Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
- 2) L'ufficio di segreteria del Presidente della Provincia cura la ricezione delle interrogazioni.
- 3) Il Consiglio Provinciale che esamina le interrogazioni a risposta orale si terrà entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'interrogazione stessa.
- 4) Le interrogazioni possono anche essere presentate oralmente durante la seduta di Consiglio, se l'oggetto si riferisce a fatti, particolarmente gravi, avvenuti dopo l'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio. In questo caso il proponente ne dà comunicazione all'inizio della seduta al Presidente del Consiglio. A tali interrogazioni il Presidente della Provincia e la Giunta possono riservarsi di rispondere nella seduta successiva.
- 5) L'interrogante ha facoltà di leggere l'interrogazione in aula e il Presidente o l'Assessore da lui delegato risponde oralmente in aula consiliare in un tempo massimo di cinque minuti.
- 6) In tale sede l'interrogante può replicare, per non più di 2 minuti, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, può replicare uno solo sempre per non più di 2 minuti.
- 7) Nel caso il proponente o i proponenti siano assenti l'interrogazione viene considerata ritirata.

ART. 43

“Interrogazioni a risposta immediata”

- 1) Entro 48 ore prima della seduta di Consiglio è possibile presentare delle interrogazioni a risposta immediata.
- 2) Ogni Gruppo consiliare può presentare un'interrogazione a risposta immediata per il tramite del proprio Capogruppo.
- 3) Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Il Presidente del Consiglio provinciale invita a rispondere il Presidente della Provincia o l'Assessore competente per materia.
- 4) Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di leggerla per non più di 1 minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde un componente della Giunta provinciale, per non più di tre minuti.

- 5) Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

ART. 44
"Mozioni"

- 1) La mozione consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri ed è volto a promuovere un dibattito su un argomento di particolare importanza connesso a problematiche di carattere generale, oltre che attinenti alle competenze della Provincia. La valutazione della pertinenza della mozione alle competenze della Provincia spetta al Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza. I presentatori della mozione, in caso di disaccordo con la decisione assunta dal Presidente del Consiglio possono inviare le proprie motivazioni all'Ufficio di Presidenza che decide in modo definitivo sull'ammissibilità della mozione.
- 2) Per il quorum di presenza e validità delle votazioni si rinvia alle norme statutarie e regolamentari sancite per le deliberazioni.

ART. 45
"Presentazione delle mozioni"

- 1) La mozione è presentata a mezzo posta elettronica al Presidente del Consiglio. E' iscritta all'ordine del giorno della 1^ seduta utile ed è distribuita ai Consiglieri.
- 2) Le mozioni devono pervenire almeno 7 giorni prima della riunione del Consiglio.
- 3) In deroga al termine di cui al comma precedente, è possibile discutere e mettere in votazione solo le mozioni sottoscritte da tutti i capigruppo consiliari. Tali mozioni devono comunque essere presentate a mezzo posta elettronica al Presidente del Consiglio almeno 24 ore prima della seduta consiliare.

ART. 46
"Svolgimento delle mozioni"

- 1) I proponenti la mozione hanno 5 minuti per l'illustrazione; ogni gruppo ha un tempo massimo di minuti pari al numero di consiglieri del proprio gruppo, con un minimo di 5 minuti per gruppo. I Consiglieri in eventuale dissenso dal loro gruppo hanno 3 minuti a disposizione per motivare ed esprimere il proprio dissenso.
- 2) Il Presidente del Consiglio, rilevata la connessione, può disporre la riunione di due o più mozioni concernenti il medesimo argomento o argomenti connessi in un unico argomento. In caso di disaccordo tra i proponenti le mozioni verranno discusse secondo l'ordine di presentazione.
- 3) Nel caso di mozioni urgenti, è facoltà del Presidente del Consiglio, valutata l'urgenza, disporre l'inserimento nell'ordine del giorno della seduta eventualmente già convocata, provvedendo alla relativa integrazione dell'ordine del giorno.
- 4) Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su incisi di essa tali da non stravolgerne il significato. Sono ammessi emendamenti alla mozione ma solo se presentati prima dell'illustrazione della stessa e accettati dal primo proponente o, in sua assenza, dal secondo o successivo.
- 5) Le mozioni devono essere ritirate per iscritto mediante comunicazione al Presidente del Consiglio. Non può essere presentata una mozione con il medesimo contenuto o la medesima finalità di una ritirata.

- 6) Nel caso di mozioni approvate dal Consiglio che impegnano il Presidente della Provincia, un Assessore o il Presidente del Consiglio al compimento di atti o all'adozione di iniziative di loro competenza, il soggetto destinatario della mozione, entro 30 giorni dall'approvazione, è tenuto a comunicare all'Ufficio di Presidenza lo stato di avanzamento di quanto deliberato e disposto dal Consiglio. Analoga comunicazione deve essere effettuata in caso di motivata impossibilità di attuazione.
- 7) In caso di mancato rispetto del termine, spetta all'Ufficio di Presidenza inviare comunicazione scritta di sollecito.
- 8) Le mozioni, poste all'esame del Consiglio, che non possono essere discusse per assenza dei proponenti, possono essere discusse nella seduta seguente, se l'assenza del proponente è giustificata prima della discussione.

ART. 47

“Presentazione e svolgimento degli Ordini del Giorno”

- 1) Gli ordini del giorno sono indirizzati per iscritto al Presidente del Consiglio da uno o più Consiglieri affinché siano discussi nella prima seduta utile del Consiglio. Il Presidente curerà di farne avere copia al Presidente della Provincia.
- 2) Gli ordini del giorno pervenuti dieci giorni prima della riunione del Consiglio vengono trattati alla fine della seduta insieme alle mozioni, dopo le proposte di deliberazioni, nell'ordine cronologico di presentazione, salvo diverso accordo della Conferenza dei Capigruppo. Gli ordini del giorno pervenuti oltre suddetto termine che rivestono carattere d'urgenza, possono essere trattati dal Consiglio Provinciale, previa valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale.
- 3) Per quanto non previsto dalla presente norma, la trattazione degli ordini del giorno è disciplinata dalle stesse norme in materia di mozioni.

ART. 48

“Richiesta di convocazione del Consiglio”

- 1) Oltre che su richiesta del Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio Provinciale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
- 2) Il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno nel quale perviene la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, che viene immediatamente registrata al protocollo generale della Provincia.
- 3) I richiedenti devono predisporre anche con l'ausilio degli uffici competenti, il testo della proposta da sottoporre al Consiglio provinciale. Detta proposta deve essere formulata in 5 giorni lavorativi, affinché gli Uffici possano apporre i pareri di competenza.
- 4) La trattazione dell'ordine del giorno avviene secondo le modalità di cui agli artt. 70 e 71 del presente Regolamento.
- 5) Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio di cui al 1° comma non motivata da parte del Presidente del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal comma 5 dell'art.39 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 49

“Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi”

- 1) I Consiglieri provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici provinciali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 2) I diritti di cui al comma precedente possono essere fatti valere nei confronti di Enti, Aziende ed Istituzioni, dipendenti dalla Provincia, intendendosi con ciò o che la maggioranza delle quote societarie è nella disponibilità della Provincia o che la maggioranza assoluta dei membri degli organi societari è nominata dal Presidente della Provincia.

ART. 50

“Diritto al rilascio di copie di atti e documenti”

- 1) I provvedimenti della Provincia di Brescia quali deliberazioni del Consiglio e della Giunta, determinazioni dirigenziali e decreti del Presidente della Provincia sono rilasciati in copia digitale dal settore competente entro 24 ore dalla richiesta verbale del Consigliere. Per richiesta verbale si intende anche l'invio di un messaggio telefonico o di una nota in posta elettronica.
- 2) Per tutti gli altri documenti il termine per il rilascio è di 5 giorni, previa richiesta a mezzo posta elettronica indirizzata al Segretario Generale.
- 3) Nel caso di atti per i quali la predisposizione della documentazione allegata è particolarmente complessa, il termine per il rilascio verrà concordato con il Consigliere richiedente e comunque non potrà superare i 20 giorni dalla richiesta.
- 4) Il Segretario Generale, qualora rilevi l'esistenza di impedimenti al rilascio della copia dell'atto ne informa entro 72 ore il Consigliere interessato con comunicazione a mezzo posta elettronica motivata.

CAPO III – “NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI PROVINCIALI”

ART. 51

“Nomine e designazione di Consiglieri provinciali o di rappresentanti del Consiglio”

- 1) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
- 2) Al Consiglio Provinciale, oltre che la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, istituzioni ed aziende, compete la nomina dei medesimi nei casi espressamente riservati ad esso dalla legge.
- 3) Nella prima seduta utile il Presidente della Provincia comunica le nomine, le designazioni, gli incarichi e le revoche eventualmente disposte.

P A R T E I I I

SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I – CONVOCAZIONE

ART. 52

“Competenza”

- 1) La convocazione del Consiglio Provinciale è disposta dal suo Presidente, anche su richiesta del Presidente della Provincia.
- 2) Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio e dei Vice Presidenti del Consiglio, la convocazione viene disposta dal Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, che può anche presiedere la seduta.
- 3) Per la 1^a seduta successiva alle elezioni la convocazione del Consiglio Provinciale è disposta dal Presidente della Provincia ed è presieduta dallo stesso fino alla nomina del Presidente del Consiglio.
- 4) Il Presidente del Consiglio dispone altresì la convocazione del Consiglio Provinciale se la stessa è richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri.
- 5) Il Presidente del Consiglio può negare, motivandola con l'esistenza di vizi di forma o di sostanza, la convocazione richiesta con le modalità di cui al comma precedente.
- 6) Il diniego di cui al comma precedente, oltre che ai Consiglieri richiedenti, viene contestualmente trasmesso al Prefetto.

ART. 53

“Avviso di convocazione”

- 1) La convocazione del Consiglio Provinciale è disposta a mezzo di avvisi con le modalità di cui ai successivi commi.
- 2) L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta e della sede dove la stessa sarà tenuta, nonché l'ordine del giorno. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata della riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa della seduta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.
- 3) L'avviso di convocazione precisa se la seduta si tiene in 1^a o 2^a convocazione o se viene convocata d'urgenza. Il Consiglio Provinciale è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la seduta.
- 4) L'avviso di convocazione è firmato dal Presidente del Consiglio Provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio con funzioni di vicario. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, l'avviso di convocazione è sottoscritto dal consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale.

ART. 54

“Predisposizione Ordine del giorno del Consiglio”

- 1) L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Capigruppo.
- 2) Il Presidente del Consiglio, di sua iniziativa ovvero su richiesta di uno o più Consiglieri, può disporre l'inversione dei punti all'o.d.g. Se alcuno si oppone, sentiti un consigliere a favore ed uno contrario sulla materia decide il Consiglio con votazione a maggioranza assoluta dei votanti.
- 3) Per le proposte di interrogazioni e mozioni presentate dai Consiglieri si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
- 4) Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, in modo da consentire ai Consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.

- 5) Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 63. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
- 6) L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione, del quale costituisce parte integrante.

ART. 55

"Avviso di convocazione-consegna-modalità"

- 1) La convocazione del primo Consiglio Provinciale di insediamento è consegnata al domicilio di ciascun consigliere.
- 2) Le convocazioni del Consiglio Provinciale avvengono tramite posta elettronica. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno vengono trasmessi a mezzo posta elettronica, ove possibile certificata, all'indirizzo di posta elettronica del singolo Consigliere e, per conoscenza, ai componenti di Giunta. Con la stessa modalità nel rispetto dei termini previsti dal presente Regolamento vengono trasmessi gli eventuali atti allegati.
- 3) Le ricevute dell'avviso di convocazione sono conservate in formato elettronico dagli uffici competenti.

ART. 56

"Avviso di convocazione-consegna-termini"

- 1) L'avviso di convocazione del Consiglio Provinciale è trasmesso ai Consiglieri almeno 5 giorni liberi ed interi prima di quello stabilito per la riunione.
- 2) Per le sedute convocate d'urgenza l'avviso è trasmesso a mezzo posta elettronica almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione. L'avviso di 1^a convocazione può indicare anche il giorno della 2^a convocazione.
- 3) Per le sedute di 2^a convocazione non convocate nell'avviso di 1^a convocazione, l'avviso è trasmesso a mezzo posta elettronica almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
- 4) Quando è previsto che i lavori si possano svolgere in più giorni è data comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica della prosecuzione dei lavori ai Consiglieri che sono risultati assenti nel giorno in cui la seduta è stata sospesa.
- 5) Nel caso che, dopo la trasmissione degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti occorre darne avviso trasmesso a mezzo posta elettronica ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
- 6) I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 2 e dei provvedimenti aggiunti di cui al comma precedente non possono essere sindacati dal Consiglio provinciale. Il Presidente può però disporre, su richiesta di almeno metà dei Consiglieri presenti in aula, il rinvio degli stessi.
- 7) Per le sedute di aggiornamento l'avviso di convocazione va trasmesso almeno 12 ore prima della riunione ai soli Consiglieri assenti nella seduta in cui fu deciso l'aggiornamento. Ai soli Consiglieri che sono anche lavoratori dipendenti verrà trasmesso a mezzo posta elettronica l'avviso di convocazione della successiva seduta già alla fine della seduta in cui tale riunione viene fissata.
- 8) L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 57

“Ordine del giorno-pubblicazione e diffusione”

- 1) L'elenco degli argomenti da trattare è pubblicato all'Albo Pretorio almeno 48 ore prima della seduta.

CAPO II – ORDINAMENTO DELLE SEDUTE

ART. 58

“Deposito degli atti”

- 1) Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei consiglieri in formato digitale non modificabile presso l'Ufficio addetto al Consiglio e ai gruppi consiliari almeno 48 ore prima della medesima. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'o.d.g., sono messi a disposizione almeno 24 ore prima della riunione.
- 2) La consultazione degli atti avviene in orario d'ufficio.
- 3) Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata messa a disposizione entro i termini di cui al 1° comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ove obbligatori, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame, compreso il parere della competente Commissione Consiliare.
- 4) I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione trasmessi (e nei relativi allegati).
- 5) All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere messi a disposizione nella sala della seduta e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

ART. 59

“Sedute di 1^ Convocazione”

- 1) Il Consiglio provinciale, in 1^ convocazione, non può deliberare se non interviene almeno metà dei Consiglieri assegnati alla Provincia, computando a tal fine il Presidente della Provincia.
- 2) La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero sia raggiunto.
- 3) Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Segretario Generale ne fa prendere atto a verbale e il Presidente del Consiglio dichiara deserta la seduta.
- 4) La disciplina di cui al comma precedente si applica anche per la ripresa dei lavori in orario pomeridiano dopo la sospensione indicata nell'avviso di convocazione. Pertanto, qualora, trascorsa un'ora da quella fissata per la ripresa dei lavori ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario,

- il Presidente del Consiglio ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta per gli argomenti rimasti da trattare.
- 5) Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano definitivamente dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale. Ciascun Consigliere provinciale può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla votazione su ciascuna deliberazione da adottarsi e nessuna opposizione può essere fatta. La verifica è fatta mediante appello nominale dei Consiglieri. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta a sua discrezione, per una durata non superiore ai 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
 - 6) I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legali le sedute.

ART. 60

“Sedute di 2^a convocazione”

- 1) La seduta di 2^a convocazione fa seguito in giorno diverso ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale, computando a tal fine il Presidente della Provincia.
- 2) Nella seduta di 2^a convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima riunione, le deliberazioni, escluse quelle per cui c'è un quorum particolare previsto per legge, sono valide purché intervengano almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati.

ART. 61

“Partecipazione degli Assessori”

- 1) L'Assessore partecipa alle sedute del Consiglio provinciale con funzioni di relazione e facoltà di intervento, ma senza diritto di voto.
- 2) La sua partecipazione alla seduta del Consiglio provinciale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
- 3) Valgono per l'Assessore le medesime modalità relative all'avviso di convocazione disposte per i Consiglieri provinciali.

ART. 62

“Sessione di Bilancio”

- 1) Entro dieci giorni dalla loro approvazione, la Giunta presenta al Consiglio i progetti del bilancio annuale di previsione e del bilancio triennale, la relazione previsionale e programmatica e la relazione dell'Organo di Revisione. Detta presentazione costituisce l'inizio della “sessione di bilancio” – che termina con la definitiva approvazione dello stesso – durante le cui sedute non è consentita la discussione di

mozioni, interrogazioni, interpellanze o ordini del giorno, non strettamente attinenti al bilancio.

- 2) I Consiglieri possono far pervenire, entro l'ottavo giorno successivo alla presentazione al Consiglio, emendamenti al progetto di Bilancio. Trascorso detto termine non possono essere presentati nuovi emendamenti.
- 3) Non sono ammissibili emendamenti intesi a ridurre gli stanziamenti per spese obbligatorie.
- 4) Nel caso di pluralità di emendamenti, questi devono essere presentati singolarmente, per ragioni di rubricazione ed esame tecnico – amministrativo.
- 5) Gli emendamenti devono essere adeguatamente motivati, e formulati in modo da rispettare i pareggi economico e finanziario del bilancio.
- 6) Detti emendamenti sono presentati al Presidente del Consiglio tramite apposito programma informatico che garantisca ai Consiglieri la trasparenza dei dati dello schema di bilancio.
- 7) Il Segretario Generale e il Ragioniere Capo esprimono, su ogni emendamento, rispettivamente, il parere di legittimità e di regolarità contabile. Il parere è espresso tenendo conto dell'ordine di presentazione degli emendamenti.
- 8) Il Consiglio è chiamato a decidere sugli emendamenti in questione in un'unica seduta entro gli otto giorni successivi al termine di scadenza della loro presentazione.
- 9) Nella seduta di cui al comma precedente, la discussione degli emendamenti è preceduta dall'illustrazione del presentatore e dalla comunicazione del parere della Giunta da parte del Presidente della Provincia o dell'Assessore.
- 10) Il Presidente del Consiglio, sentiti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo, stabilisce le modalità di discussione e votazione degli emendamenti, dandone comunicazione prima dell'apertura del dibattito, che deve esaurirsi entro le 24 ore del terzo giorno dall'apertura della seduta di discussione degli emendamenti di bilancio.
- 11) L'eventuale proseguimento dei lavori, per una durata massima di un giorno, dovrà essere concesso, su richiesta presentata da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, all'apertura dell'ultima giornata di discussione già fissata.
- 12) Il Consigliere che ha presentato emendamenti può illustrare gli stessi nel tempo massimo di cinque minuti per ogni emendamento; qualora gli emendamenti siano sottoscritti da più Consiglieri, gli stessi dovranno necessariamente ripartire tra loro il tempo suindicato (cinque minuti).
- 13) La discussione dell'emendamento deve essere contenuta, nel complesso, nella durata massima di venti minuti, ivi compresi gli eventuali interventi dei capigruppo consiliari per le dichiarazioni di voto. Tale durata non può comunque essere derogata se il numero di Consiglieri iscritti a parlare non consente il rispetto del termine massimo garantito per ciascun intervento.
- 14) Nell'articolazione dell'ordine dei lavori e nel rispetto dei limiti temporali sopraindicati, la Presidenza del Consiglio dovrà garantire la facoltà di intervento dei Consiglieri, rappresentanti dei Gruppi presenti in Consiglio, che ne abbiano fatto richiesta.
- 15) E' ammessa la presentazione di sub-emendamenti.
- 16) Gli stessi sono soggetti ai requisiti di ammissibilità previsti dal presente articolo per gli emendamenti e devono ottenere il parere di legittimità del Segretario Generale, nonché il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Servizi finanziari.

- 17) Gli emendamenti approvati dal Consiglio vincolano la Giunta a modificare conseguentemente il progetto di bilancio e i relativi allegati, da sottoporre al nuovo parere dell'Organo di Revisione.
- 18) Entro otto giorni dal termine della seduta di approvazione degli emendamenti il bilancio definitivo con i relativi allegati, accompagnati dalla relazione finale dell'Organo di Revisione, è approvato dal Consiglio Provinciale.
- 19) Gli atti di cui sopra vengono messi a disposizione almeno 24 ore prima della seduta.
- 20) L'ammissibilità alla discussione e alla votazione degli emendamenti presentati è determinata dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Capigruppo.
- 21) Entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione, la Giunta Provinciale deve deliberare il Piano Esecutivo di Gestione.

CAPO III – PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

ART. 63

“Sedute pubbliche – Sedute Segrete”

- 1) Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
- 2) Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute di cui al comma 1.
- 3) La seduta del Consiglio provinciale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che riguardano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
- 4) Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.
- 5) Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a sospenderla e dispone che le persone, estranee al Consiglio, escano dall'aula. La riunione viene ripresa come seduta segreta.
- 6) Durante le sedute segrete sono presenti in aula esclusivamente il Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia, i Consiglieri, gli Assessori e il Segretario Generale.

ART. 64

“Trasparenza e pubblicità degli atti consiliari”

- 1) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale assicura la tempestiva informazione, la conoscenza e la trasparenza delle attività e degli atti consiliari, promuovendo l'utilizzo delle più moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
- 2) Tutti gli atti consiliari devono essere pubblicati sul sito ufficiale della Provincia, in forma integrale o per estratto, al fine di garantirne una maggiore diffusione e facilitarne la consultazione.
- 3) Sono inoltre pubblicati sul sito ufficiale della Provincia:
 - a. il bilancio annuale di previsione, il bilancio triennale, la relazione previsionale e programmatica e la relazione dell'Organo di Revisione;

- b. gli atti oggetto di esame da parte delle commissioni consiliari e del Consiglio Provinciale e il loro iter;
 - c. i verbali e i resoconti integrali, laddove previsti, del Consiglio Provinciale e delle commissioni di riferimento;
 - d. i dati statistici sulle attività delle commissioni e del Consiglio;
 - e. una tabella riepilogativa, aggiornata annualmente, delle presenze di ogni consigliere provinciale in Consiglio e nelle commissioni consiliari.
- 4) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio adotta le opportune iniziative atte a garantire che, nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione istituzionale, siano assicurati spazi e tempi adeguati di intervento a favore delle minoranze consiliari.

ART. 65

“Altre sedute e udienze”

- 1) In relazione ad argomenti di cui siano interessati anche uno o più Comuni, il Presidente del Consiglio può promuovere, in accordo con i Sindaci, la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli.
- 2) Il Consiglio può disporre udienze conoscitive per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'Ente.

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 66

“Poteri del Presidente del Consiglio”

- 1) Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli successivi del presente capo, è riconosciuta al Presidente del Consiglio ogni più ampia facoltà in ordine alla disciplina degli interventi da effettuarsi nel corso delle sedute consiliari.
- 2) In particolare, in ordine alle ipotesi non espressamente contemplate dal presente regolamento, il Presidente del Consiglio ha ogni più ampia facoltà di disciplinare autonomamente gli interventi e, in generale, lo svolgimento delle sedute consiliari, in modo tale da assicurare, sentito il Segretario Generale, il corretto andamento della seduta consiliare.

ART. 67

“Comportamento dei Consiglieri”

- 1) Nella discussione degli argomenti i Consiglieri provinciali hanno il più ampio diritto di espressione.
- 2) Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata, alla onorabilità ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della decenza e del civile rispetto.
- 3) Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede principi affermati nel precedente comma, il Presidente del Consiglio lo richiama nominandolo.
- 4) Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere persiste a parlare, il Presidente del Consiglio sospende la seduta.

- 5) Durante lo svolgimento delle sedute è vigente il divieto di fumare. Il Presidente del Consiglio può riprendere chiunque fumi in aula invitandolo ad uscire momentaneamente.

ART. 68

“Ordine della discussione”

- 1) I Consiglieri provinciali prendono posto nell’aula consiliare con il Gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un Gruppo l’attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo.
- 2) I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente del Consiglio ed al Consiglio.
- 3) I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio all’inizio del dibattito od al termine dell’intervento di un collega.
- 4) Solo al Presidente del Consiglio è permesso di interrompere chi sta parlando per richiamo di regolamento od al rispetto dei termini di durata degli interventi, se previamente stabiliti.
- 5) Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all’ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, sospende la seduta.
- 6) Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal presente regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell’adunanza successiva.

ART. 69

“Facoltà di parlare”

- 1) Durante la seduta i Consiglieri parlano dopo averne ottenuta facoltà dal Presidente del Consiglio.

ART. 70

“Iscrizione a parlare”

- 1) I Consiglieri iscritti a parlare, ai sensi del comma 3 dell’art. 68, parlano nell’ordine della loro iscrizione.
- 2) I Consiglieri possono scambiare tra loro l’ordine di iscrizione dandone preventivo avviso al Presidente del Consiglio. Il Consigliere iscritto che si assenta dall’aula al momento del suo turno si intende che abbia rinunciato a parlare.

ART. 71

“Ordine e disciplina degli interventi”

- 1) Gli interventi seguono l’ordine dell’iscrizione di cui al precedente articolo, fatta salva la facoltà riconosciuta al Presidente del Consiglio dal successivo art. 79.1 al fine di garantire l’alternanza di interventi di consiglieri appartenenti a gruppi diversi.
- 2) La durata massima di ciascun intervento, salve ipotesi specifiche previste dal presente regolamento o dalla legge non può superare il termine di 10 minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal Presidente del Consiglio in ordine a singoli argomenti, sentita la conferenza dei capigruppo.
- 3) Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente del Consiglio invita l’oratore a concludere e, se questi persiste, può togliergli la parola. Uguale facoltà ha

il Presidente nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.

- 4) Salvo il diritto di replica, nessun Consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento se non per questioni di carattere incidentale, per fatto personale, o per dichiarazioni di voto.

ART. 72

“Fatto personale”

- 1) Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi.
- 2) Il Presidente del Consiglio, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale al termine del dibattito sull'argomento. La durata dell'intervento non può essere superiore a 5 minuti.

ART. 73

“Richiami al regolamento e all'ordine del giorno”

- 1) I richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori hanno precedenza sulla discussione principale.

ART. 74

“Comportamento del pubblico”

- 1) Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio resta nell'apposito spazio allo stesso riservato, tiene un comportamento corretto, si astiene da ogni manifestazione di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
- 2) I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio che li esercita avvalendosi di idoneo personale.
- 3) Il personale di cui al precedente comma può entrare nell'aula o nello spazio riservato ai Consiglieri provinciali solo su richiesta del Presidente del Consiglio e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
- 4) Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente del Consiglio, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal comma 1, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.

ART. 75

“Tumulto in aula”

- 1) Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi, prima sospende anche ripetutamente la seduta, e, successivamente, se le circostanze rendono impossibile la prosecuzione dei lavori, toglie la seduta. In questo secondo caso, il Consiglio verrà riconvocato seguendo le procedure della convocazione d'urgenza.

ART. 76

“Ammissione di funzionari e consulenti in aula”

- 1) Il Presidente del Consiglio, previo assenso del Presidente della Provincia, può invitare nella sala i dirigenti ed i funzionari provinciali, ancorchè non tenuti all'espressione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
- 2) Possono essere altresì invitati, con le stesse modalità, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e di studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
- 3) Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente del Consiglio, anche su invito dei Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V – ORDINE DEI LAVORI

ART. 77

“Comunicazioni”

- 1) All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente della Provincia effettua eventuali comunicazioni sull'attività della Provincia e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse.
- 2) Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, ciascun Gruppo, per un tempo non superiore ai 5 minuti.
- 3) Il Presidente del Consiglio enuncia sinteticamente le interrogazioni pervenute alle quali sia già stata data risposta scritta da parte del Presidente della Provincia, secondo le modalità di cui al precedente art. 41.

ART. 78

“Ordine di trattazione degli argomenti”

- 1) Il Consiglio Provinciale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.
- 2) Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
- 3) Non è necessaria la preventiva iscrizione di questioni pregiudiziali e sospensive.
- 4) Il Presidente della Provincia può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza.

ART. 79

“Discussione. Norme generali”

- 1) Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a Gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente del Consiglio ha invitato i

Consiglieri alla discussione, nessuno domanda parola, la proposta viene messa in votazione.

- 2) Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo può parlare più volte senza limitazioni che non siano quelle già disposte dai precedenti articoli 70 e 71.
- 3) Gli altri Consiglieri intervengono con le modalità di cui agli artt. 70 e 71.
- 4) Il Presidente della Provincia e gli assessori delegati per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione.
- 5) Il Presidente della Provincia od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
- 6) Il Presidente del Consiglio, dopo che sull'argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le contro-repliche, dichiara chiusa la discussione.
- 7) In via eccezionale o in presenza di termini perentori, il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o valutata la richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati, dispone la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun Gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i Gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
- 8) Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, al capogruppo o suo delegato e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti.

ART. 80

“Questioni pregiudiziali e sospensive”

- 1) La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
- 2) La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
- 3) Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, un Consigliere per ciascuno degli altri Gruppi. Conosciuta l'opinione dei Gruppi, decide il Presidente del Consiglio.

ART. 81

“Termine della seduta. Chiusura della discussione”

- 1) L'ora entro la quale si concludono le sedute è stabilita dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo, dandone comunicazione all'inizio di ciascuna seduta.
- 2) La discussione relativa a ciascun argomento posto all'ordine del giorno è dichiarata chiusa quando nessun Consigliere sia più iscritto a parlare.
- 3) Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio, valutata la consistenza degli argomenti rimasti e sentita in aula l'opinione del Presidente della Provincia e dei Capigruppo, può disporre la prosecuzione dei lavori, ovvero rinviare la seduta ad

altro giorno eventualmente già stabilito, oppure rinviare ad una nuova seduta del Consiglio che verrà quindi riconvocato.

CAPO VI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE IL VERBALE

ART. 82

“La partecipazione del Segretario Generale alla seduta”

- 1) Il Segretario Generale della Provincia partecipa alle sedute del Consiglio, procede all'appello nominale e collabora con il Presidente del Consiglio Provinciale al regolare andamento dell'attività del Consiglio stesso.
- 2) Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, il Vice Segretario Generale sostituisce il Segretario nei casi di vacanza, assenza od impedimento anche temporaneo.

ART. 83

“Il verbale di deliberazione. Contenuto”

- 1) Il verbale di deliberazione, sottoscritto dal Segretario Generale e dal Presidente del Consiglio Provinciale, è l'atto pubblico che documenta, oggetto per oggetto, la volontà espressa dal Consiglio provinciale attraverso le deliberazioni adottate.
- 2) Il verbale di deliberazione consiste nel testo delle deliberazioni approvate e riporta integralmente le eventuali dichiarazioni di voto del Consigliere provinciale se lo stesso ne chiede espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione, e di quelli assenti il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei Consiglieri che si sono astenuti o hanno votato contro.

ART. 84

“Atti del Consiglio. Predisposizione. Rettifiche.
Approvazione. Deposito”

- 1) Gli atti del Consiglio consistono nel processo verbale della seduta, ossia nei verbali delle singole deliberazioni integrate dalla sintesi dei relativi interventi.
- 2) La stesura degli interventi è predisposta mediante trascrizione della registrazione dai competenti uffici.
- 3) Il resoconto della seduta segreta non viene registrato, ma viene redatto in forma sintetica.
- 4) Il verbale della seduta è costituito dalla sbobinatura integrale ed è depositato presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio provinciale. Del deposito viene data comunicazione con posta elettronica ai consiglieri.
- 5) Trascorsi 30 giorni, se non ci sono osservazioni, il verbale si ritiene approvato. Si ritiene altresì approvata la stesura corretta o modificata dalla Segreteria della Presidenza del Consiglio provinciale, in seguito alle osservazioni e rettifiche richieste dai singoli Consiglieri provinciali in relazione ai propri interventi.
- 6) Gli atti del Consiglio provinciale sono depositati presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio provinciale.
- 7) Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dagli atti del Consiglio provinciale appartiene alla competenza dello specifico responsabile del procedimento individuato ai sensi del relativo regolamento.

P A R T E I V
LE DELIBERAZIONI

CAPO I – LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO

ART. 85

“La competenza del Consiglio”

- 1) Il Consiglio provinciale ha competenza esclusiva nelle materie previste dalla legge.

ART. 86

“Conflitti di competenza”

- 1) Verificandosi conflitti in merito alla competenza in determinati atti amministrativi tra Consiglio e Giunta provinciale essi vengono sottoposti all’esame del Segretario Generale, per il suo parere in merito.
- 2) Tale parere viene comunicato dal Presidente della Provincia al Consiglio provinciale ed alla Giunta.

CAPO II – LE DELIBERAZIONI

ART. 87

“Forma e contenuti”

- 1) L’atto deliberativo adottato dal Consiglio provinciale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia giuridicamente perfetto. Tutti gli atti devono essere motivati.
- 2) Le deliberazioni consiliari, che non siano meri atti di indirizzo, devono contenere i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
- 3) L’istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Generale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio provinciale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competano.
- 4) Quando il testo della deliberazione proposta, depositata nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura.

ART. 88

“Presentazione di emendamenti”

- 1) Prima della chiusura della discussione possono essere presentati emendamenti alle deliberazioni concernenti l’argomento in discussione.
- 2) Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, sottoscritti da uno o più consiglieri, e presentati al Presidente del Consiglio il quale ne dà lettura o incarica il proponente di darne lettura.
- 3) Gli emendamenti devono essere attinenti all’argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente del Consiglio decide, sentito e

comunicato il parere del Segretario Generale. Tale facoltà si estende anche ai sub-emendamenti.

- 4) I proponenti possono rinunciare in qualsiasi momento, prima della votazione, all'emendamento.
- 5) Il Consigliere, o il designato, nel caso di emendamenti sottoscritti da più consiglieri, che ha presentato uno o più emendamenti, può illustrare gli stessi nel tempo massimo complessivo di 10 minuti. La discussione in ordine a tutti gli emendamenti, proposti da un singolo gruppo consiliare, concernenti un'unica deliberazione deve essere contenuta entro un tempo massimo di 30 minuti. In tale periodo è anche compreso l'eventuale intervento del capogruppo. E' fatta salva la facoltà del Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, valutata la natura e l'importanza degli emendamenti, di contingentare diversamente i tempi di intervento in modo da assicurare, in ogni caso, il corretto andamento della seduta.
- 6) Il Presidente del Consiglio, terminata la discussione di cui sopra, pone in votazione ciascun emendamento. Al termine, pone in votazione il testo della deliberazione, così come eventualmente emendato.
- 7) In quest'ultima ipotesi, è necessario acquisire, prima dell'espressione del voto di che trattasi, i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 da parte dei responsabili di servizio interessati, qualora non si tratti di meri atti di indirizzo.

ART. 89

"Pareri obbligatori di altri enti"

- 1) Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dal D.Lgs. 267/2000 o da altre disposizioni legislative o regolamentari si prescinde da essi facendone constare nell'atto riportando gli estremi della richiesta presentata dalla Provincia e l'indicazione del tempo decorso.

ART. 90

"Approvazione. Annullamento. Revoca. Modifica."

- 1) Il Consiglio provinciale, approvandole con modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
- 2) Il Consiglio provinciale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere all'annullamento, revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino vizi di legittimità o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
- 3) Nei provvedimenti del Consiglio provinciale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di annullare, revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
- 4) Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono annullamenti, revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III - LE VOTAZIONI

ART. 91 "Modalità generali"

- 1) L'espressione del voto dei Consiglieri provinciali è effettuata normalmente in forma palese e la proposta di deliberazione è votata nel complesso, salvo quanto stabilito ai commi 6 e 8.
- 2) Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi artt. 92 e 93.
- 3) Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la votazione delle qualità e comportamenti di persone.
- 4) Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
- 5) La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
- 6) Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
- 7) Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.
- 8) Gli Assessori non hanno diritto di voto.

ART. 92 "Dichiarazione di voto"

- 1) Prima che si proceda alla votazione, un capogruppo o suo delegato può dichiarare il voto del Gruppo stesso spiegandone i motivi. Analoga facoltà compete ai Consiglieri dissenzienti.
- 2) La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni da assumersi a scrutinio segreto.

ART. 93 "Dichiarazione di non partecipazione al voto"

- 1) Prima di procedere alla votazione su un determinato argomento il Consigliere che non voglia partecipare al voto deve lasciare l'aula momentaneamente e per la sola durata dell'operazione di voto, avvertendo il Presidente.

ART. 94 "Modi di votazione"

- 1) Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o a mezzo di strumentazione elettronica, per appello nominale o a scrutinio segreto.
- 2) Prima di procedere alla votazione, il Presidente del Consiglio illustra il significato del voto e, se del caso, le modalità di espressione dello stesso.

ART. 95

"Votazione per alzata di mano o a mezzo sistema elettronico"

- 1) L'assemblea vota per alzata di mano o utilizzando idoneo sistema elettronico quando non sia altrimenti disposto dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento.
- 2) Il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti. In caso di votazione elettronica la votazione è unica.
- 3) Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del Segretario Generale, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.
- 4) Della votazione per alzata di mano può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa ad accertare il risultato stesso. La controprova è disposta dal Presidente del Consiglio con la collaborazione degli scrutatori dopo avere vietato l'accesso all'aula ed ordinato la chiusura delle porte.
- 5) Il processo verbale contiene i nomi dei Consiglieri che si sono astenuti, che hanno votato contro e che non hanno partecipato al voto.
- 6) Nelle votazioni palesi i Consiglieri che, prendendo parte alla votazione, dichiarino di astenersi, non si computano nel numero dei votanti mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.
Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti né in quello necessario per la validità della seduta.

ART. 96

"Votazione per appello nominale"

- 1) Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge.
- 2) Il Segretario Generale effettua l'appello al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso. Esaurito l'elenco il Presidente del Consiglio fa ripetere la chiamata dei Consiglieri che non hanno risposto al primo appello.
- 3) Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
- 4) Per il computo dei votanti si applicano le norme dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 97

"Votazione a scrutinio segreto"

- 1) La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede o con altro sistema tecnicamente idoneo. Prima della votazione il Presidente del Consiglio illustra le modalità pratiche del voto.
- 2) Nelle votazioni a scrutinio segreto a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla Segreteria Generale, in bianco, o riportanti uno o più nominativi già definiti, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

- b) Nella scheda in bianco ciascun Consigliere scrive i nomi di coloro che intende eleggere nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
- 3) I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto comportano l'annullamento della scheda stessa.
 - 4) Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano disciplinate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare anche la rappresentanza delle minoranze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportino il maggior numero di voti, facendo salva, ove prevista, la rappresentanza della minoranza.
 - 5) Coloro che votano scheda bianca o nulla sono computati come votanti.
 - 6) I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente affinché ne sia preso atto a verbale.
 - 7) Terminata la votazione il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Generale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
 - 8) Il numero delle schede votate corrisponde al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
 - 9) Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
 - 10) Della modalità a scrutinio segreto della votazione si dà conto nel verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
 - 11) La forma dello scrutinio segreto non è ammessa in tutte le votazioni riguardanti:
 - a. lo statuto provinciale e il regolamento generale del Consiglio provinciale;
 - b. il bilancio annuale di previsione, il bilancio triennale, la relazione previsionale e programmatica e la relazione dell'Organo di Revisione per i quali deve essere applicata la votazione per appello nominale;
 - c. le disposizioni concernenti il trattamento economico dei consiglieri provinciali e il finanziamento dei gruppi consiliari
 - 12) Il Presidente del Consiglio prevede l'utilizzo sperimentale di appositi programmi informatici che consentano la votazione a scrutinio segreto. Quando la sperimentazione abbia dato le necessarie garanzie il Presidente del Consiglio mette in votazione l'adeguamento e la modificazione del presente articolo.

ART. 98
"Esito delle votazioni"

- 1) Salvo che per provvedimenti previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio provinciale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

- 2) In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
Il voto sulla medesima può essere rinnovato in un'altra successiva riunione.

ART. 99

"Deliberazioni immediatamente eseguibili"

- 1) Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio provinciale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
- 2) La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata.

ART. 100

"Proclamazione del risultato. Annullamento e ripetizione delle votazioni invalide"

- 1) Compiuta la votazione il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato con la formula "il Consiglio approva", oppure con la formula "il Consiglio non approva".
- 2) Se si verificano irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e dispone l'immediata ripetizione, ammettendo soltanto i Consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
- 3) Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

P A R T E V

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

CAPO I - CONSULTAZIONI CON L'ASSOCIAZIONISMO

ART. 101

"Consultazioni con l'associazionismo"

- 1) Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto provinciale, la Provincia promuove le consultazioni con gruppi di cittadini portatori di interessi generali o diffusi e di rappresentanti locali dell'associazionismo riconosciuto dallo Stato o dalla Regione.
- 2) La consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:
 - convocazione da parte del Presidente di appositi incontri con le associazioni;
 - istituzione o convocazione di consulte comprendenti le associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale, in ordine alla questione in esame.
- 3) La consultazione costituisce esercizio di attività discrezionale da parte della Provincia; i risultati delle consultazioni vengono riportate in apposito verbale.
- 4) Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto provinciale, con apposito regolamento vengono disciplinati la costituzione, le competenze ed il funzionamento delle consulte.

P A R T E VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 102

"Disposizioni transitorie"

- 1) In caso di mancato funzionamento della strumentazione elettronica o su richiesta del Consigliere Provinciale, il Segretario Generale può disporre che la trasmissione delle comunicazioni e delle convocazioni disciplinate dal presente regolamento avvenga tramite consegna ai dipendenti provinciali assegnati all'Ufficio Gruppi Consiliari, i quali depositano l'avviso nelle apposite caselle, previa autorizzazione del Consigliere Provinciale.

ART. 103

"Entrata in vigore"

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Provinciale:

- 1) Il presente regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 2) Esso entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio visibile sul sito ufficiale dell'ente.
- 3) Con l'entrata in vigore delle modificazioni al presente regolamento sono abrogati tutti gli atti regolamentari precedenti disciplinanti le medesime materie.

ART. 104

"Diffusione"

- 1) Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio provinciale ai Consiglieri provinciali in carica, all'Organo di Revisione dei Conti ed ai dirigenti.
- 2) Copia del regolamento deve essere tenuta a disposizione durante le sedute consiliari, a disposizione dei Consiglieri.
- 3) Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti dopo la proclamazione dell'elezione.

ART. 105

"Adeguamento al codice dell'amministrazione digitale"

- 1) Fino all'adeguamento della strumentazione elettronica, si potrà provvedere con gli strumenti tradizionali agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente regolamento che prescrivono l'utilizzo di strumenti o documenti informatici.